



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 426 DEL 09/03/2022

OGGETTO: OGGETTO: S.P. 21 - 2I RETE GAS S.P.A. - P.I. 06724610966, CONCESSIONARIA DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE A MEZZO RETE URBANO NEL COMUNE DI SOLOPACA AUTORIZZAZIONE ad eseguire i lavori di scavo e posa condotta Gas Metano in Corso Cusani, 283 (clt Salvatore Tancredi).

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTA la richiesta della società 2I RETE GAS S.P.A. - P.I. 06724610966 – DIPARTIMENTO SUD OVEST AREA TERRITORIALE DI NAPOLI, con sede Legale in MILANO Via Alberico Albricci 10, prot. n. U-2021-0106588 del 06/09/2021, acquisita al prot. dell'Ente in data 07/09/2021 al n. 0020393, avente per oggetto "Impianto di distribuzione gas metano Comune di SOLOPACA". Istanza per il rilascio dell'Autorizzazione ad eseguire i lavori di scavo e posa condotta Gas Metano in Corso Cusani, 283 (clt Salvatore Tancredi);

VISTA la polizza rilasciata dalla UBI BANCA n. 54714/208 del 12/05/2017, a favore della Provincia di Benevento di € **35.000,00**, a garanzia del perfetto ripristino della proprietà stradale, per la posa di tubazioni gas metano, da parte della società 2I RETE GAS S.P.A.;

VISTO il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. "Regolamento e esecuzione e di attuazione del N.C.S.;

VISTO il Regolamento C.O.S.A.P. "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27.02.2008";

VISTA la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 219 del 17.09.2020 "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) - Determinazione delle Tariffe per l'anno 2020;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali 1.08.2000 n. 267 art.107 (Funzioni e Responsabilità della Dirigenza);

DATO ATTO che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono in capo ai sottoscritti, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e come contemplato dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/01/2014;

VISTE

- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n.2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n.3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;
- la Deliberazione del Presidente n.182 del 02/08/2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021/2023, del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle performance;

VISTO il Decreto n. 73 del 14/12/2021 del Vice Presidente della Provincia di Benevento, che ha conferito al dirigente ing. Angelo Giordano l'incarico di dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture;

VISTO il Decreto Lgs. n.33 del 14/03/2013, che prevede l'obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Fatti salvi, rispettati e riservati i diritti di terzi

DETERMINA

1) di rilasciare l'Autorizzazione alla Società 2I RETE GAS S.P.A. - P.I. 06724610966 – DIPARTIMENTO SUD OVEST AREA TERRITORIALE DI NAPOLI, con sede Legale in MILANO Via Alberico Albricci 10, in qualità di concessionaria del servizio di pubblica utilità di distribuzione gas nel territorio del Comune di **SOLOPACA (BN)**, ad eseguire i lavori di allaccio alla rete GAS – METANO, sulla S.P. 21 in Corso Cusani, 283 (clt Salvatore Tancredi);

2) di Dare Atto che:

a) - il presente atto non costituisce titolo per l'esecuzione dei lavori, in quanto la concessione dovrà essere rilasciata dal COMUME COMPETENTE, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 285/92 e s.m.i., il quale dovrà far pervenire alla Provincia di Benevento copia dell'atto autorizzativo rilasciato;

b) - la Concessionaria **2I RETE GAS S.P.A. - P.I. 06724610966** ha stipulato con la UBI BANCA S.P.A. la polizza n. **54714/208 del 12/05/2017**, a favore della Provincia di Benevento di € **35.000,00**, a garanzia del perfetto ripristino della proprietà stradale, in conseguenza della presente atto e comunque fino alla conclusione sull'esito favorevole dei lavori autorizzati;

c) - il CONCESSIONARIO è soggetto al pagamento del canone per l'occupazione permanente del sottosuolo, ai sensi del "CANONE UNICO" introdotto dalla legge n. 160/2019;

d) - il presente provvedimento è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

Interventi			
riassunti nella tabella sotto riportata:			
Scavo m.	Luogo scavi / Coordinate		Utente
10	Corso Cusani	Altezza civico 238	Salvatore Tancredi
Art. 1	I lavori dovranno essere eseguiti conformemente agli elaborati tecnici, presentati in allegati alle richieste acquisite al prot. dell'Ente al n. 20393 del 07/09/2021 ;		
Art. 2	Il concessionario è tenuto a trasmettere a questo Settore: <ul style="list-style-type: none">- la data di INIZIO dei LAVORI (almeno 10 giorni prima) in uno con i dati della ditta esecutrice delle opere (referente responsabile, indirizzo, recapiti telefonici ecc.);- crono programma temporale dei lavori; Al termine dei lavori dovrà, altresì, trasmettere: <ul style="list-style-type: none">- ULTIMAZIONE dei LAVORI con contestuale dichiarazione di esecuzione degli stessi in perfetta conformità alle opere autorizzate e alle prescrizioni tecniche;- Documentazione fotografica (composta da minimo 4 foto) a colori delle opere realizzate e l'ambiente circostante;		
Art. 3	I lavori dovranno avere inizio dopo la data di rilascio della concessione ed ultimati entro la data indicata, dal concessionario, nella comunicazione di inizio dei lavori . Il termine di ultimazione potrà essere prorogato su richiesta motivata dell'interessato da far pervenire prima della scadenza prevista; La Provincia, per sopraggiunti motivi di sicurezza stradale può disporre, al concessionario, per fatti sopravvenuti, con semplice comunicazione, la sospensione temporanea dei lavori autorizzati;		
Art. 4	Prima di iniziare i lavori il concessionario dovrà assicurarsi, presso i vari Enti gestori di gasdotti, linee telefoniche, idriche, fognarie ecc., che non sussistano, nella zona interessata dalla concessione, altri sottoservizi interferenti con le opere da realizzare e/o che eventuali presenze di questi sono stati opportunamente ed adeguatamente valutati nella fase di progettazione. Il concessionario resta unico responsabile di eventuali danni e/o disagi arrecati a terzi a seguito della realizzazione delle opere;		
Art. 5	Durante l'esecuzione dei lavori: <ul style="list-style-type: none">- E' vietato il deposito di qualsiasi specie di materiale sulla sede stradale e sue pertinenze e quindi entro i confini della proprietà stradale di norma coincidenti con il ciglio in sommità della scarpata nei tratti in trincea, con il piede della scarpata nei tratti in rilevato e con il ciglio esterno della cunetta o con		

	<p>il bordo esterno della banchina e/o altre diverse pertinenze esistenti, nei tratti a piano campagna;</p> <ul style="list-style-type: none"> - E' vietato interrompere e/o ostacolare il transito veicolare e pedonale lungo la strada provinciale; - Deve essere installata e curata tutta la segnaletica stradale temporanea sia diurna che notturna, conforme alla vigente normativa prevista dall'art. 21 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), dall'art. 30 all'art. 43 del relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e dal D.M. del 10 luglio del 2002;
Art. 6	<p>SCAVO - Dovrà essere delimitato da taglio da realizzarsi con fresa o disco sulle parti della sede stradale pavimentate con conglomerato bituminoso, l'intera lunghezza autorizzata.</p> <p>Nella fase di realizzazione, la lunghezza del cantiere nella fase di scavo, non dovrà essere superiore a 100,00 (cento) metri. e dovrà sempre essere opportunamente segnalato e protetto con reti di recinzione secondo le norme vigenti per la sicurezza dei cantieri. Nelle ore notturne, se non strettamente necessario, gli scavi dovranno essere sempre richiusi. La profondità minima dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico e dei sottoservizi già presenti, misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a metri 1,00;</p>
Art. 7	<p>MATERIALI DI RISULTA - Il materiale non deve essere depositato sul piano viabile, e non deve essere più utilizzato ma deve essere allontanato e portato in discarica autorizzata;</p>
Art. 8	<p>TUBAZIONE - Dovrà occupare il sottosuolo per tutta la lunghezza individuata negli elaborati grafici planimetrici allegati alla richiesta, senza interessare in alcun modo le opere di presidio idraulico (cunette/zanelle/ ecc.), né interferire con la loro funzionalità che dovrà essere garantita al termine dei lavori;</p>
Art. 9	<p>PONTI, PONTICELLI E TOMBINI IDRAULICI - Non dovranno mai essere pregiudicati, in alcun modo, nella funzionalità dal passaggio della canalizzazione, questi dovranno rimanere sempre liberi e funzionanti per garantire il normale e regolare deflusso delle acque. I ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti, in prossimità delle intersezioni le condutture o cavi o impianti, dovranno essere opportunamente by-passati con opportune opere, tenendo conto delle quote altimetriche esistenti e di progetto del nuovo impianto di rete gas metano.</p> <p>La manomissione e/o la compromissione della funzionalità del tombino idraulico comporterà l'immediata sospensione e revoca della concessione ai sensi dell'art. 14 del COSAP;</p>
Art. 10	<p>RIEMPIMENTO E COSTIPAZIONE - Il riempimento dello scavo, al di sopra delle condotte e di rinfranco ai pozzetti di ispezione, deve essere effettuato esclusivamente con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - misto granulare stabilizzato con legante naturale, fino a quota -50 cm dal piano di rotolamento stradale; In alternativa è possibile utilizzare misto granulare riciclato non legato composto da aggregati ottenuti mediante recupero dei rifiuti non pericolosi eventualmente addizionati con materiali naturali avente la seguente dicitura AM-R-C2-63 (aggregato misto granulare riciclato per sottofondo) proveniente da impianti regolarmente autorizzati all'esercizio in conformità alla normativa vigente. - misto granulare stabilizzato cementato per uno spessore minimo di 40 cm, ovvero fino a quota -10 cm dal piano di rotolamento stradale, costituito da una miscela di inerti, acqua e cemento (esempio di quantità: Cemento tipo 325 normale q.li 1,05, Sabbia di cava lavata e vagliata mc. 0,55 e Misto granulare mc. 0,55). <p>In materiale di riempimento dello scavo deve essere sempre opportunamente compattato mediante l'impiego di rullo compressore o piastre vibranti. Il materiale da costipare deve essere adeguatamente inumidito;</p>
Art. 11	<p>RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA MANOMESSA - Deve essere eseguito immediatamente a chiusura dello scavo da realizzarsi con strato in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di cm. 10 (dieci) (binder e tappetino), previa applicazione di emulsione.</p> <p><i>Il tappetino dovrà essere steso uno strato di tre cm. del tipo chiuso realizzato ad incastro ed a perfetto raso con la pavimentazione adiacente, previa fresatura e successiva stesa con macchina finitrice e costipazione a mezzo rullo, con le modalità appresso indicate:</i></p>

	<p><u>“per l’intera larghezza della carreggiata stradale, per una fascia di rispetto pari a quella dello scavo incrementata di m. 2,50 da entrambi i lati dello scavo (totale ripristino m. 5,00) e rifacimento della segnaletica orizzontale pre esistente”.</u></p> <p>Successivamente alla fresatura e prima della posa del tappetino, al fine di evitare successive fessurazioni, deve essere interposto un rinforzo della pavimentazione con - geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo.</p>
Art. 12	<p>MANUTENZIONE Il concessionario è obbligato ad assicurare la manutenzione dei ripristini del piano viabile, previa comunicazione alla Provincia di Benevento, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e manufatti oggetto della presente autorizzazione, significandosi che le responsabilità civili e penali ed i connessi risarcimenti per eventuali danni a cose e/o persone, ascrivibili alla mancanza di tempestivi interventi manutentivi, restano ad esclusivo carico del concessionario. Per qualsiasi cedimento od avallamento dovuto a cause imputabili ai lavori autorizzati, il concessionario è obbligato a ripristinarli a richiesta dai funzionari dell’Ente Provincia di Benevento;</p>
Art. 13	<p>NEL CASO DI INTERVENTI SU MARCIAPIEDE OLTRE IL BORDO BITUMATO DELLA SEDE STRADALE, Il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente, per forma dimensione e colorazione, avendo particolare cura la chiusura delle giunture e della perfetta planarità del piano di calpestio allo stesso livello, a tutta la larghezza del marciapiede e per tutto il tratto interessato dai lavori;</p>
Art. 14	<p>POZZETTI - I pozzetti dovranno essere ubicati, ove possibile, al di fuori della carreggiata stradale, nelle pertinenze della stessa in modo da non costituire insidia e pericolo per la circolazione stradale. I chiusini di detti pozzetti non dovranno presentare dislivelli (sottoposti o sovrapposti) rispetto al piano viabile ma dovranno essere tassativamente a livello, non sono consentite tolleranze in meno o in più rispetto al livello dello strato più superficiale del piano viabile (tappetino), fermo restando l’obbligo a carico del concessionario della permanente manutenzione delle opere così realizzate e delle responsabilità dirette ed indirette da esse derivanti per eventuali inefficienze costruttive e/o funzionali delle stesse. Il Concessionario resta unico responsabile di eventuali danni civile e penale e/o disagi arrecati a terzi a seguito della realizzazione di dette opere.</p>
Art. 15	<p>Tutte le opere dovranno essere realizzate fatti salvi i diritti della Amministrazione Provinciale di Benevento e di terzi; Prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere richieste le necessarie ed eventuali autorizzazioni di legge ad altri Enti. Per le opere ricadenti all’interno dei centri abitati, la Concessione o Autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Comune competente, previo Nulla Osta della Provincia di Benevento in qualità di ente proprietaria della strada;</p>
art. 16	<p>La concessione, è rilasciata senza pregiudizio del diritto di terzi. Il concessionario terrà l’Amministrazione Provinciale. sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che dalla concessione potesse provenirle da terzi (art. 9 - Regolamento COSAP);</p>
Art. 17	<p>L’Amministrazione Provinciale si riserva di apportare, ove le esigenze della viabilità lo richiedono, modifiche al tratto di strada, in corrispondenza delle opere oggetto di concessione, relativamente sia all’andamento plano-altimetrico sia alla sagoma stradale, senza che il concessionario possa opporvisi; In tal caso L’Amministrazione Provinciale potrà in ogni tempo, modificare la concessione o anche revocarla, in tutto o in parte, con congruo preavviso e dietro emanazione di apposito provvedimento opportunamente motivato, senza che il concessionario possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese o richiedere compensi di alcun genere. Il Concessionario, nel periodo precisato nel preavviso suddetto, dovrà provvedere a sue cure e spese alle modifiche, oppure allo spostamento definitivo o provvisorio o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione del corpo stradale, del piano viabile e relative pertinenze, eseguendo tutti i lavori, nei tempi e con modalità che saranno prescritte dalla PROVINCIA DI BENEVENTO, a suo insindacabile giudizio. In caso d’inadempienza totale o parziale, si provvederà d’ufficio, a spese del Concessionario. Analogamente si procederà nei casi di cessazione della concessione per scadenza, rinuncia o decadenza;</p>
Art. 18	<p>Per quanto altro non espressamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto</p>

	previsto dal Regolamento COSAP, approvato con delibera n. 26 del 27-02-2008.
Art. 19	Quando i lavori comportano il restringimento della carreggiata ad una larghezza inferiore a m 5,60 occorre disciplinare il transito a senso unico alternato nel tempo, regolato ai sensi dell'art.42, comma3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
Art. 20	Il presente atto, costituisce parere favorevole per l'emissione dell'ordinanza da parte del Comune di appartenenza , competente ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" relativa alla regolamentazione del traffico veicolare nel tratto interessato ai lavori.
Art. 17	La concessione decade di validità se non verranno rispettati le prescrizioni riportate nel presente atto concessorio.
Art. 18	SANZIONI Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda all'osservanza delle normative in vigore attinente e conseguenti gli interventi da effettuare, che dovranno essere rispettate dal soggetto interessato, il quale in difetto, oltre ad incorrere a provvedimenti sanzionatori, sarà responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal non rispetto di tali normative. Per le violazioni, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al DLgs 285 del 30.4.1992 "Nuovo codice della strada" da parte degli organi competenti.

3) di informare che il presente atto:

- 1) dovrà essere custodito in cantiere per essere esibito ad ogni richiesta del personale addetti al controllo;
- 2) è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Provincia nei tempi e modi di legge;
- 3) non costituisce titolo per l'esecuzione dei lavori, in quanto l'autorizzazione e/o concessione dovrà essere rilasciata dal COMUNE COMPETENTE, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.L.gs 285/92 e s.m.i., il quale dovrà far pervenire alla Provincia di Benevento copia dell'atto autorizzativo rilasciato;

4) l'indirizzo da utilizzare per l'invio di comunicazioni:Pec: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it

5) di trasmettere copia del presente atto:

- alla società 2I RETE GAS S.P.A. - DIPARTIMENTO SUD EST AREA TERRITORIALE NAPOLI
- Indirizzo pec. 2iretegas@pec.2iretegas.it;
- al Comune di SOLOPACA – comune.solopaca@asmepec.it
- alla Polizia Provinciale e-mail polizia.provinciale@provincia.benevento.it

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

